



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. 0010155

del 16/09/2019 ore 11:01:14

Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 12 SET. 2019.

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cremona
Via Palestro, n. 66
26100 - Cremona**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 134/2019 – Notifiche dei provvedimenti disciplinari

Con riferimento al Vostro quesito del 7 agosto 2019, (prot. C.n.d.c.e.c. n. 9501 del 09.08.2019), con il quale si chiedono chiarimenti sulle notifiche dei provvedimenti disciplinari, ovvero se il Consiglio dell'Ordine possa essere legittimato a notificare i suddetti provvedimenti anche a soggetti diversi rispetto a quelli normativamente prescritti, si osserva al riguardo quanto segue.

In via preliminare si precisa che i provvedimenti disciplinari non devono essere notificati dal Consiglio dell'Ordine, bensì dal Consiglio di Disciplina, al quale compete in via esclusiva l'esercizio dell'azione disciplinare, che comprende anche la notifica dei provvedimenti disciplinari.

L'articolo 26 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale (di seguito: Regolamento) stabilisce, infatti, al 1° comma, che "*I provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 10 e 25 del presente Regolamento, vengono notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario, all'incolpato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione l'iscritto risiede e nella circoscrizione in cui risiede l'Ordine e vengono comunicati al Consiglio dell'Ordine, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e al Ministero della Giustizia a cura della segreteria del Consiglio di Disciplina*".

Ciò premesso, si rappresenta che l'obbligo di notifica e comunicazione dei provvedimenti disciplinari sussiste solo nei confronti dei soggetti previsti dall'art. 50, comma 9, del D. Lgs. 139/05 e dall'art. 26 del Regolamento sopra citato.

In merito alla facoltà per il Consiglio di Disciplina di comunicare i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti degli iscritti all'Albo anche ad altri soggetti pubblici non contemplati dall'Ordinamento professionale, si è pronunciato il Garante per la protezione dei dati personali, il quale, con nota pervenuta a questo Consiglio Nazionale in data 22.12.2010, ha espressamente precisato "che il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) consente agli Ordini professionali di mettere a disposizione di soggetti pubblici e privati, e diffondere, anche mediante reti di comunicazione elettronica, i dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che, secondo le disposizioni

legislative o regolamentari di settore, devono essere inseriti nei rispettivi albi (artt. 18, 19 e 61 del Codice). Inoltre, fermo restando il doveroso rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e proporzionalità dei dati, il Codice dispone che "può essere, altresì, menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione", purché il trattamento riguardi informazioni corrette, complete ed aggiornate. In tale quadro, pertanto, la facoltà di comunicare e/o diffondere le informazioni personali relative agli iscritti deve essere valutata da ciascun Ordine, avendo cura di rispettare i suddetti principi di pertinenza, non eccedenza e correttezza dei dati trattati e senza la necessità di effettuare comunicazioni al Garante.

L'art. 61 sopracitato, così come aggiornato con il D. Lgs. n. 101/2018, al comma 2 stabilisce che "agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale, in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'art. 2 ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione".

Premesso quanto sopra, ciascun Consiglio può valutare la facoltà di comunicare i provvedimenti disciplinari degli iscritti anche ad altri Uffici non previsti dalla normativa, avendo cura di rispettare i suddetti principi di pertinenza, non eccedenza e correttezza dei dati trattati.

Con i migliori saluti

Francesca Maione

